

# **Dott. Ferdinando Cutino - Notaio**

21023 Besozzo (VA) - Via Roncari, 1/7 - Tel. 0332/773288 - 773133  
21100 Varese (VA) - Via Finocchiaro Aprile, 5 - Tel 0332/280318

## **COPIA AUTENTICA**

dell'atto in data 3 dicembre 2019

### **VERBALE DI ASSEMBLEA**

**"1° CLUB NAZIONALE FIAT 600"**

---

#### **ALLEGATI**

A.....  
B.....

C.....  
D.....





**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 14.00

In Besozzo, Via Roncari n.7

Li 3 dicembre 2019

Io sottoscritto Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in Besozzo, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, do atto, con il presente verbale che in data 1 dicembre 2019 in Cuvio, frazione Comacchio, Via Pora n.2, presso il Ristorante Paradiso, con inizio alle ore 15.30 ho assistito all'assemblea dei soci del

**"1° CLUB NAZIONALE FIAT 600"**

con sede in Besozzo (VA), Via Zangrilli n.20, codice fiscale 02225660121,

indetta, in seconda convocazione, per il detto giorno 1 dicembre 2019, alle ore 15.00, nel luogo di cui sopra, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione del nuovo testo di statuto sociale che sarà composto dai seguenti nuovi articoli:

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

ART. 6 - Organi

ART. 7 - Assemblea

ART. 8 - Organo di amministrazione

ART. 9 - Presidente, Vice Presidenti e Presidente onorario

ART. 10 - Organo di controllo

ART. 11 - Patrimonio e revisione legale dei conti

ART. 12 - Divieto di distribuzione degli utili

ART. 13 - Risorse economiche

ART. 14 - Bilancio di esercizio

ART. 15 - Libri

ART. 16 - Volontari

ART. 17 - Lavoratori

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

ART. 19 - Rinvio

E' presente il Signor:

**PAROLO MAURIZIO**, nato a Bregano (VA) il giorno 30 luglio 1955, residente a Bardello (VA) in Via Giuseppe Verdi n.5, codice fiscale PRL MRZ 55L30 B131V, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Io Notaio sono certo della identità personale del comparente. Si dà quindi atto che in quel giorno, a quell'ora, in quel luogo si è tenuta l'assemblea del "1° CLUB NAZIONALE FIAT 600" e quindi che ha assunto la presidenza della Assemblea a norma di statuto il Signor PAROLO MAURIZIO in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione

il quale constatato

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- che del Consiglio Direttivo oltre ad esso Presidente, erano presenti i Signori VALLI FERNANDO, FERRO GABRIELE, CATTOLI MICHAEL, LISCHETTI RENATO, MERIGHI ADRIANO, SPERTINI LUCA, DE LUCA CARMELINA, ANTONELLI MARIA ANGELA e CONSOLARO GUERRINO, MAMELI ANTONIO e CAPUZZO ROBERTO, mentre erano assenti i Signori BATTISTELLA BENITO, ROGGIANI ALFONSINA, FONTANA MATTEO e LO FARO DOMENICO;

- che erano presenti i seguenti associati:

AMADUCCI GIUSEPPE, ANTONELLI MARIA ANGELA, BEVERINA ANTONIO, BIANCHI GIORGIO, CAPUZZO ROBERTO, CASONE FELICE, CATTOLI GIANPIERO, CATTOLI MICHAEL, CONSOLARO GUERRINO, DAVIS LUCA, DE LUCA CARMELINA, DEL PRETE STEFANO, ERMOLI RENATO, FERRO GABRIELE, GAROFALO ANTONIO, GOZZI GIORDANO, LISCHETTI RENATO, MAMELI ANTONIO, MASSAROTTI ENRICO, MERIGHI ADRIANO, NEGRI OLIMPIA, OGLIOSI ENZO, PAROLO MAURIZIO, PAROLO MAURO, PE-

Registrato a Varese

il 27/12/2019

N. 21668

Serie 1T

Esatti € 200,00

Imposta di bollo

assolta in modo

virtuale in € 45,00

GORIN MARIA GRAZIA, SCALZO ENZA PINA, SPERTINI LUCA, TORRE SALVATORE, VALLI FERNANDO e VESCO MARIO;

- che erano rappresentati giusta deleghe che rimangono conservate negli atti dell'associazione i seguenti associati:

ABBIATI NICOLETTA, BATTOCCHIO ALESSANDRO, BEVERINA CLAUDIA, CRUPI CATERINA, DEL GRANDE ADRIANO, DEL PERO ALFONSO, DUCHINI FABIO, IORILLO FELICE, OSSOLA MARIO, OTTOLENGHI LUIGI, PARETI ARMANDO, PIZZOL RAFFAELE, ROBBIA STEFANO, ROCCHETTO ANDREA, SARTI WILMA ALESSANDRA, SCINARDO TABERNACOLO GIANLUCA, VEDOVA GIOVANNA, VISCHIANI ALFREDA, ZIZZA MATTEO, ZIZZA VINCENZO E ZOCCA ALBERTO;

- che pertanto erano presenti o rappresentati n.51 "associati ordinari effettivi" su n.120 "associati ordinari effettivi", aventi diritto al voto, essendo quindi raggiunto il quorum previsto dall'articolo 6.8 dello statuto per le assemblee riunite in seconda convocazione e aventi all'ordine del giorno le modifiche dello statuto;

ha dichiarato

validamente costituita l'assemblea idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno ed io Notaio sono stato invitato a redigerne il verbale.

Il Presidente, prendendo la parola, su quanto all'ordine del giorno, ha illustrato all'assemblea le ragioni che rendono necessario provvedere ad una revisione dello statuto sociale; l'associazione infatti nata il 7 maggio 1990 ha notevolmente visto incrementare nel tempo il numero dei propri associati, il che rende indifferibile dotarsi di una organizzazione funzionale all'accresciuta dimensione dell'associazione.

L'associazione svolge, senza scopo di lucro, l'attività di diffusione dell'interesse generale per la motorizzazione storica ed a tal fine promuove ogni genere di evento relativo a veicoli storici, così come agevola i propri associati nello scambio di informazioni e materiale relativo ai veicoli storici ed accompagna e consiglia i propri associati nell'acquisto, nel restauro e nella conservazione dei veicoli storici; in tale quadro l'associazione aderisce all'Associazione "Registro Fiat Italiano" con sede in Torino (TO), quale associazione senza fini di lucro costituita per riunire i collezionisti e gli studiosi della Marca Fiat nonché i possessori, persone fisiche, giuridiche o enti, di tutti i veicoli Fiat o delle marche confluite in Fiat che presentino particolari requisiti storici e/o tecnici o comunque di interesse culturale, dato atto che a sua volta il "Registro Fiat Italiano" aderisce all'Automotoclub Storico Italiano" (ASI) con sede in Torino (TO), ispirandosi ai suoi principi, al suo statuto ed ai suoi regolamenti; l'ASI infatti riunisce in una federazione le associazioni dei cultori dei veicoli storici.

L'adesione al "Registro Fiat Italiano" è di notevole rilevanza pratica per l'attività dell'associazione in quanto:

- secondo le previsioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2009 avente ad oggetto la disciplina e le procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri e precisamente secondo le previsioni dell'art.3 del detto Decreto Ministeriale "l'iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di costruzione risalente a 20 anni prima della richiesta è subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui è richiesta l'iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'art.4" e dell'art.1 del detto Decreto Ministeriale "b) registri: uno dei soggetti individuati dall'art.60 comma 4° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285.....";

- secondo le previsioni del detto art.60 comma 4° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 "rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI";

- conseguentemente attraverso l'adesione al "Registro Fiat I-

taliano" il "1° CLUB NAZIONALE FIAT 600" ottiene per i propri associati il rilascio dei certificati di rilevanza storica e collezionistica di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, per le auto di interesse storico e collezionistico a detti associati appartenenti.

L'associazione ha visto un notevole incremento del numero degli associati, tanto che è partecipata da associati che sono sparsi su tutto il territorio nazionale.

L'attuale statuto sociale prevede la divisione degli associati in due categorie, gli "associati ordinari effettivi" e gli "associati simpatizzanti"; anche al fine di consentire l'operatività dell'associazione e dei suoi organi, considerato che solo agli "associati ordinari effettivi" è attribuito il diritto di voto, ad oggi sono iscritti nella categoria degli "associati ordinari effettivi", solo coloro che hanno concretamente la possibilità di partecipare alle attività associative, mentre sono stati iscritti nella categoria degli "associati simpatizzanti" coloro che anche in virtù della loro collocazione geografica, pur avendo aderito all'associazione, non hanno concreta possibilità di partecipare alle attività associative; è, tuttavia, principio ormai acquisito nel mondo degli enti non profit, al quale, l'associazione, quale ente del Libro I appartiene, che gli statuti dai quali essi sono regolati deve essere improntato ad una sostanziale democraticità e così non è più possibile fondare sulla appartenenza a diverse categorie la distinzione tra associati aventi diritto di voto ed associati che di tale diritto sono privati.

Il Presidente propone pertanto, da un canto, di approvare nuove regole che consentano una maggior partecipazione degli associati alla vita associativa ed in particolare alle assemblee sociali e così in particolare di approvare nuove regole in tema di voto per corrispondenza, assemblee separate e deleghe per la partecipazione all'assemblea e dall'altro di approvare nuovi quorum sia costitutivi che deliberativi che consentano una concreta operatività dell'assemblea.

Il Presidente anche in materia di organo amministrativo, sempre in conseguenza dell'accresciuto numero di associati, al fine di consentire una maggior rappresentatività dell'intera compagine associativa in seno al consiglio direttivo, propone di ampliare il numero massimo dei componenti dello stesso fino ad un massimo di 15 membri, oltre il Presidente, per un totale di 16 membri; ai fini di una migliore operatività del consiglio direttivo propone poi di prevedere che all'interno del consiglio direttivo siano nominati 2 Vice Presidenti con facoltà di sostituzione del Presidente in caso di assenza od impedimento.

Il Presidente propone ancora la previsione di una figura di Presidente Onorario da attribuire ad associati che si siano particolarmente distinti nell'attività all'interno dell'associazione e per la diffusione del suo nome.

Il Presidente in chiusura della sua relazione illustra le altre modifiche apportate allo statuto anche in conseguenza dell'evoluzione in tema di disciplina degli enti non profit ed in particolare della disciplina del codice del Terzo Settore ai cui principi ispirativi l'associazione, pur non volendo iscriversi all'istituendo Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore, vuole tuttavia ispirarsi, ferma rimanendo la propria appartenenza agli enti del Libro Primo del Codice Civile e fermo rimanendo l'ambito di operatività dell'associazione che, nel quadro del proprio scopo non lucrativo, continua a svolgere le proprie attività da classificarsi anche ai fini dell'art.73 lettera c) del D.P.R. 917/1986 quali attività non commerciali.

L'assemblea udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

ha deliberato

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale dell'associazione che, omessane la lettura con il consenso del componente, firmato dal componente e da me Notaio viene allegato

al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea essendo le ore 17.10.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore 14.30.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina ed in piccola parte a mano su tre fogli, per nove pagine e fin qui dell'ultima.

F.to Parolo Maurizio  
Ferdinando Cutino Notaio

Allegato "A" all'atto n.81187 di repertorio

## **STATUTO**

### **ART. 1**

#### **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita una associazione avente la seguente denominazione:

**"1° CLUB NAZIONALE FIAT 600"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di **Besozzo (VA)** e con durata illimitata.

L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

### **ART. 2**

#### **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'obbiettivo dell'Associazione è quello di:

- diffondere e promuovere la ricerca, con eventuale conseguente restauro, che consenta agli appassionati, proprietari e no, l'uso di vetture di interesse storico;
- la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, delle specifiche discipline in campo automobilistico.

L'Associazione realizza il fine di cui sopra, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e partecipazione a gare, raduni, campionati ed in generale a qualunque manifestazione sportiva/ricreativa;
- attuazione di attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale tipo esposizioni, concorsi, dibattiti e momenti di studio;
- pubblicazione di periodici inerenti le attività associative;
- acquisizione o gestione o locazione di auto di interesse storico, loro strutture ed attrezzature idonee.

L'associazione può esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il

diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

### **ART. 3**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e/o giuridiche e/o enti non riconosciuti come persona giuridiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- se persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- se persona giuridica o ente non riconosciuto come persona giuridica: la denominazione o ragione sociale, la sede, l'eventuale indicazione del Registro delle Imprese presso il quale è iscritto, il codice fiscale, lo statuto, l'indicazione del legale rappresentante pro-tempore, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'assenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **ART. 4**

#### **(Diritti e obblighi degli associati)**



Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- tenere comportamenti corretti, anche in riferimento ai rapporti con altri associati, tali da non cagionare danni patrimoniali, morali o di immagine all'associazione.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

#### **ART. 5**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, o in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo Amministrativo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni e chiedere che sull'esclusione si esprima l'assemblea.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita

deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6**

##### **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- i Vice Presidenti;
- l'Organo di controllo o il Revisore, se deliberato dall'assemblea.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 7**

##### **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 7 (sette) associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 c.c. in quanto compatibili.

In ogni caso, nell'Assemblea non possono essere rappresentati associati che rappresentino, complessivamente, più della metà del numero complessivo degli associati aventi diritto al voto. Nel caso in cui il numero delle deleghe conferite per una singola assemblea ecceda tale percentuale, l'assemblea stessa non si reputa validamente costituita.

E' ammessa la partecipazione in assemblea del terzo non associato, in qualità di rappresentante legale di un associato incapace, o di titolare di un ufficio di diritto privato; le persone giuridiche o gli enti privi di personalità giuridica sono rappresentati dal loro legale rappresentante.

La delega può essere conferita solo per singole assemblee; non è quindi idonea ai fini della rappresentanza in assemblea la procura generale.

La delega può essere trasmessa anche via fax, o mediante posta elettronica, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la provenienza della stessa dall'associato rappresentato.

I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso è necessario che:

**(i)** sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

**(ii)** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

**(iii)** sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

**(iv)** vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

Il voto in assemblea può essere espresso per corrispondenza, in modo comunque da assicurare la certezza della provenienza del voto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere: l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza; le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto; l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire all'associazione; il contenuto per esteso della deliberazione o delle deliberazioni proposte.

La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione dell'associazione emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto, il contenuto per esteso della deliberazione, o delle deliberazioni proposte, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.

L'associazione rilascia la scheda di voto a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal

titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

La scheda di voto deve pervenire all'associazione entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea.

Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'associazione almeno il giorno precedente l'assemblea.

La data di arrivo della scheda di voto è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio dell'associazione, incaricato della ricezione e che custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari.

Ai fini del calcolo delle maggioranze per la regolare costituzione dell'assemblea, in caso di voto per corrispondenza, tutti gli associati che abbiano inviato la relativa scheda devono computarsi nel *quorum*, ancorché non presenti in assemblea.

Le schede pervenute oltre i termini previsti, prive di sottoscrizione, non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto, nonostante l'invio della scheda, si intende come astensione sulle relative proposte. Il mancato invio della scheda di voto equivale ad assenza del socio.

In previsione dell'eventualità di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che esprime il voto per corrispondenza può manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro associato.

Salvo quanto sopra, se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Pertanto, gli amministratori devono inserire nell'avviso di convocazione il testo integrale di tutte le proposte di deliberazione alternative che l'assemblea può mettere in votazione.

Il sistema di voto per corrispondenza può essere impiegato anche nelle assemblee aventi all'ordine del giorno le modifiche dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea è validamente costituita anche se tutti gli associati votano per corrispondenza.

Il verbale della deliberazione assembleare, nella quale tutti o taluni degli associati abbiano votato per corrispondenza, deve indicare le operazioni di scrutinio delle schede di voto, che devono svolgersi alla presenza del presidente dell'assemblea e del segretario, o del notaio

verbalizzante; e deve dare atto della identificazione, da parte del presidente dell'assemblea, dei votanti per corrispondenza, oltre che dei risultati delle votazioni.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche mediante posta elettronica purchè con modalità atte a rilevarne il recapito, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo e ne stabilisce la durata entro i limiti previsti dal presente statuto;
- nomina il Presidente;
- approva il bilancio di esercizio e delibera sulla previsione e programmazione economica dell'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali regolamenti generali e specifici su proposta dell'organo amministrativo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica le decisioni dell'Organo di amministrazione che per motivi di urgenza quest'ultimo abbia adottati e che si discostano dalle linee approvate dall'assemblea in ordine alla previsione e programmazione economica dell'esercizio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione

con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le delibere aventi ad oggetto la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, devono essere proposte all'approvazione dell'assemblea con decisione dell'Organo amministrativo che delibererà con la maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti e l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 1/5 degli associati.

1. Presupposti della deliberazione delle assemblee separate.

Le deliberazioni dell'assemblea generale degli associati possono essere precedute da assemblee separate su decisione dell'Organo amministrativo.

Allo scopo di facilitare la partecipazione degli associati alle assemblee, gli associati sono raggruppati, sin dall'atto della loro ammissione, in sezioni distinte, ciascuna delle quali corrisponde ad una delle circoscrizioni territoriali. Ove il numero di associati di una sezione si riduca al di sotto del numero di venti, l'Organo amministrativo provvede ad assegnare gli associati alla sezione più vicina, dandone loro tempestiva comunicazione scritta, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Gli associati iscritti nelle singole sezioni hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'assemblea separata di appartenenza, ma non alle altre assemblee separate; ed hanno altresì diritto di partecipare, senza diritto di voto, all'assemblea generale.

2. Convocazione delle assemblee separate.

Le singole assemblee separate sono convocate all'interno della circoscrizione territoriale.

Ciascuna assemblea separata è convocata con il medesimo avviso che convoca l'assemblea generale, contenente il medesimo ordine del giorno, con un intervallo - tra l'assemblea separata e l'assemblea generale - di almeno quindici giorni. L'ordine del giorno dell'assemblea separata comprende, inoltre, l'elezione dei delegati all'assemblea generale. L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione o le deliberazioni proposte.

Destinatari della convocazione di ciascuna assemblea separata, oltre agli amministratori, ed all'organo di controllo o revisore, se nominato, sono gli associati residenti, in base alle risultanze del libro soci, nella circoscrizione territoriale.

### 3. Costituzione e funzionamento delle assemblee separate.

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea generale degli associati; con la precisazione che l'assemblea separata si considera comunque validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea separata è presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Ogni qualvolta la legge o il presente statuto richiedano il deposito di bilanci, relazioni ed altri documenti anteriormente all'assemblea, tale incombenza deve essere osservata anche in relazione a ciascuna assemblea separata.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle assemblee separate; si applicano le disposizioni della legge e del presente statuto che disciplinano la rappresentanza nell'assemblea generale.

### 4. Verbalizzazione delle deliberazioni delle assemblee separate.

Se la materia, su cui delibera l'assemblea separata, è di competenza dell'assemblea straordinaria, si applicano integralmente le relative disposizioni, ed il relativo verbale deve essere redatto da un notaio. Negli altri casi, il verbale dell'assemblea separata deve essere redatto da un segretario, nominato dalla medesima assemblea, che può essere anche non socio.

### 5. Elezione dei delegati e rappresentanza delle minoranze.

Ciascuna assemblea separata elegge i delegati che dovranno partecipare all'assemblea generale, in rappresentanza degli associati intervenuti alla stessa assemblea separata. I delegati sono nominati per una sola assemblea generale.

L'assemblea separata elegge uno o più delegati di maggioranza. Questi ultimi rappresentano solo la maggioranza che li ha eletti, e la loro nomina non vincola la minoranza dissenziente, che ha diritto a nominare propri delegati. In particolare, gli associati dissenzienti o astenuti rispetto alla deliberazione adottata dalla maggioranza, che rappresentino una percentuale di almeno il 10% (dieci per cento) del numero complessivo dei soci, possono eleggere uno o più delegati per ogni posizione di minoranza eventualmente espressa in assemblea. Gli associati di minoranza che non raggiungano la percentuale suindicata hanno diritto di intervenire, con diritto di voto, all'assemblea generale.

I delegati delle assemblee separate devono essere associati, e non possono essere amministratori o sindaci dell'associazione.

Nel caso di pluralità di delegati, nominati al fine di rappresentare la medesima posizione o proposta emersa nell'assemblea separata, ciascuno di essi è legittimato a rappresentare disgiuntamente gli associati che lo hanno

eletto; in caso di partecipazione congiunta dei suddetti delegati all'assemblea generale, gli stessi devono agire concordemente e non possono votare in senso divergente l'uno dall'altro.

Possono essere nominati anche delegati supplenti, che sostituiscano quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi alla partecipazione all'assemblea generale. In caso di mancata nomina di delegati supplenti, ciascun delegato può, in caso di suo impedimento, nominare sotto la propria responsabilità un proprio sostituto, che sia comunque socio dell'associazione, per partecipare all'assemblea generale.

6. Partecipazione di delegati e associati all'assemblea generale.

L'assemblea generale delibera con il voto degli associati delegati dalle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta assemblea un numero di voti corrispondente a quello degli associati che nell'assemblea separata lo hanno designato; più precisamente:

a) - se l'assemblea separata ha eletto solo delegati di maggioranza, questi saranno portatori di un numero di voti pari a quelli spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto nell'assemblea separata, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti in tale assemblea;

b) - se l'assemblea separata ha eletto, oltre al delegato di maggioranza, uno o più delegati di minoranza, ciascuno di tali delegati esprime un numero di voti proporzionalmente corrispondente a quelli spettanti agli associati che lo hanno eletto; i voti degli associati assenti, e di quelli astenuti o dissenzienti che non abbiano nominato un loro delegato, non sono quindi rappresentati nell'assemblea generale.

All'assemblea generale possono comunque partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di discussione, anche gli associati che abbiano preso parte, o che avevano diritto di partecipare alle assemblee separate, e che siano rappresentati in assemblea generale dai delegati; e possono partecipare, con diritto di voto, gli associati che, per legittimo motivo come previsto nel presente statuto, non siano rappresentati dai suddetti delegati.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto da parte dei delegati nelle assemblee separate, i delegati medesimi sono responsabili nei confronti dei rispettivi deleganti del voto espresso in assemblea generale.

7. Assemblea generale dei delegati.

Le modalità di convocazione dell'assemblea generale dei delegati sono le medesime previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci.

Per verificare il rispetto del *quorum* costitutivo nell'assemblea generale, occorre accertare il numero totale



degli intervenuti a tutte le assemblee separate. Per accertare il *quorum* deliberativo, sempre dell'assemblea generale, occorre tener conto del numero di voti portati da ciascun delegato, ed inoltre il voto favorevole degli associati che siano stati ammessi con diritto di voto all'assemblea generale.

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei delegati sono approvate con le stesse maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci.

8. Mandato libero ai delegati.

Le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale, al solo fine di fornire un indirizzo di massima al delegato, al quale è quindi conferito un mandato libero e non vincolato nel contenuto. E' quindi in ogni caso salva la validità del voto espresso dal delegato a seguito della discussione in assemblea generale, anche se divergente rispetto al contenuto della deliberazione dell'assemblea separata; e salva l'eventuale responsabilità del delegato nei confronti degli associati deleganti.

Il socio delegato deve, a seguito della deliberazione dell'assemblea generale, tempestivamente relazionare agli associati deleganti in ordine allo svolgimento della medesima assemblea generale ed alle deliberazioni adottate; a tal fine il medesimo delegato deve predisporre una relazione sufficientemente dettagliata, trasmettendola agli amministratori che a loro volta provvedono a comunicarla agli associati deleganti.

E' fatta salva la possibilità che la singola assemblea separata deliberi un mandato vincolante nei confronti dei delegati, su uno o più punti o sulla totalità delle deliberazioni da adottare.

Il presidente dell'assemblea generale può ammettere all'esercizio del voto solo i delegati che producano copia del verbale della deliberazione dell'assemblea separata, dal quale risulti la relativa nomina.

#### **ART. 8**

##### **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione è costituito dal Consiglio Direttivo che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 15, oltre al Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Gli amministratori sono nominati tra le persone fisiche associate; le persone giuridiche o gli enti non dotati di personalità giuridica possono indicare persone fisiche candidate alla carica di amministratore tra i membri del loro organo amministrativo.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni, o revoca o decadenza (per morte esclusione o recesso dall'associazione) di uno o più amministratori le sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo vengono effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio e devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

#### **ART. 9**

##### **(Presidente - Vice Presidenti - Presidente Onorario)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti, uno o due Vice Presidenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza dell'impedimento del Presidente.

L'Assemblea degli associati può nominare, fra gli associati medesimi, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare con parere consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La durata del Presidente Onorario è senza limiti, fatta salva la possibilità di rinunciare alla carica.

#### **ART. 10**

##### **(Organo di controllo)**

L'assemblea può nominare un Organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i membri dell'Organo di controllo sono costituiti da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11**

##### **(Revisione legale dei conti - Patrimonio)**

Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti, l'associazione può nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 12**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 13**

##### **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote associative
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata.

#### **ART. 14**

##### **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno il rendiconto di cassa o, nel caso di raggiungimento dei criteri previsti dalla normativa vigente, il bilancio di esercizio annuale formato dallo stato

patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione viene approvato dalla Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

#### **ART. 15**

##### **(Libri sociali)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone motivata richiesta all'organo di amministrazione che la esaminerà entro 30 giorni.

#### **ART. 16**

##### **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

#### **ART. 17**

##### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 18**

##### **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica la normativa di cui al libro primo del Codice civile e delibera in ordine alla devoluzione del proprio patrimonio secondo legge.

Besozzo, Via Roncari n.7, lì 3 dicembre 2019

F.to Parolo Maurizio

Ferdinando Cutino Notaio

Certifico io sottoscritto, Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in Besozzo, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, attraverso la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato (certificato n.433 con vigenza fino all'11 agosto 2020).

Ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Besozzo, Via Roncari n.7, il trenta dicembre duemiladiciannove